



## ORDINANZA N. 285

**Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19.**

**Revoca della Misura di Quarantena.**

*(Art. 50 del D.Lgs. 267/2000)*

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n. 3 dell'8 marzo u.s. recante *"Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* con la quale è stato previsto che *"I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza"*;

**RILEVATO** che l'Asp di Vibo Valentia ha disposto l'adozione di apposita ordinanza di quarantena per **OMISSIS.....**, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica, territorialmente competente, dell'A.S.P. di Vibo Valentia;

**VISTA** l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Serra San Bruno n. 191 del 02/04/2021, con la quale, in applicazione delle prescrizioni fornite dall'ASP è stata notificata la disposizione di quarantena obbligatoria, in via cautelativa, per **OMISSIS.....**

**ATTESA** la competenza esclusiva dell'ASP di Vibo Valentia sulla sorveglianza attiva delle persone poste in quarantena;

**PRESO ATTO** che l'Asp ha comunicato telefonicamente l'esito negativo del tampone molecolare relativo alla **OMISSIS.....**, in quanto:

- È stato eseguito il protocollo per l'accertamento del Covid-19;
- L'esito del referto analitico del tampone per la ricerca del SARSCOV2 è risultato negativo;
- Non sussistono pericoli per la salute pubblica.

**VISTO** l'art. 7 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 secondo cui *"La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza"*;

**VISTO** l'art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che dispone *"I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali [...]"*

**VISTO** l'art. 50, D.lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

La notifica del presente provvedimento con il quale si dispone la revoca dell'ordinanza di quarantena alla **OMISSIS.....**;



**DISPONE**

- Di notificare la presente Ordinanza:
  - al soggetto destinatario, nonché
  - alla Polizia Locale,
  - alla Azienda Sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
  - al Commissariato di P.S.
  - al Comando Compagnia Carabinieri, ciascuno per i profili di competenza
- che la presenta Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Per l'osservanza e per la corretta applicazione la trasmissione del presente decreto e del provvedimento dell'Asp a:

- Prefettura di Vibo Valentia, Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, alla Polizia Locale sede, al Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, al Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno.

**AVVERTE CHE**

- Il presente provvedimento ha effetto immediato

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento.

*Serra San Bruno, 10 aprile 2021*

**IL SINDACO**

*f.to Dott. Alfredo Barillari*